

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: Fringe Benefits: Regime previdenziale e fiscale per l'anno 2022

Il Decreto-Legge 09/08/2022 n. 115 art. 12, prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito oltre che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro **600,00**.

L'Agenzia delle Entrate, correggendo una prima interpretazione derivante dalla lettura della relazione tecnica allegata al decreto, dispone che in caso di superamento del già menzionato limite di 600,00 euro, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, per tutto l'importo senza l'applicazione di alcuna franchigia.

BENI E SERVIZI SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Tra i beni e servizi soggetti al limite di esenzione di euro 600, rientrano, a titolo di esempio, i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall'azienda, l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali etc.

SOMME SOGGETTE AL LIMITE DI ESENZIONE DI 600 EURO

Per quanto concerne, invece, le somme che beneficiano dell'esenzione fino a euro 600, si tratta di quelle erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale

relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari.

Sono, inoltre, ricomprese le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).

A supporto dell'erogazione delle somme in oggetto, il datore di lavoro deve:

- a) acquisire e conservare la documentazione che giustifica la spesa sostenuta per le utenze;
- b) ovvero, acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).
- c) al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, non solo presso il medesimo datore di lavoro ma anche presso altri (Allegato 1).

Anche in relazione ai Fringe Benefits, al presente limite di esenzione di euro 600, trova applicazione il principio di cassa allargato in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono.

Si ricorda inoltre che l'art. 2 del DL n. 21/2022 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati **e solo per l'anno 2022**, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale

e contributiva fino a euro 200 per lavoratore, e che tale agevolazione è da intendersi aggiuntiva e cumulabile con la previsione normativa di cui all'art. 51 comma 3 del Tuir, con la conseguenza che complessivamente l'erogazione dei buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro **800,00**

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Paolo Percalli